

## PRINCIPALI PUNTI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

1. Il **Codice di Condotta Commerciale** per la vendita di gas approvato dall'Autorità con delibera n. 126/04 impone a tutte le società di vendita di gas naturale le regole di comportamento che dal 1 dicembre 2004\* devono essere seguite nel presentare le offerte commerciali ai clienti con consumi annui fino a 200.000 metri cubi, in modo da garantire che i clienti stessi dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili.  
Le principali forme di garanzia e di tutela dei clienti offerte dal Codice di condotta sono sintetizzate nella Nota informativa per il cliente finale annessa al Codice stesso, che deve essere consegnata ai clienti insieme a una copia del contratto come stabilito dall'articolo 12, comma 12.1, del Codice di condotta.
2. Né la delibera n. 126/04 né il Codice di condotta commerciale introducono modifiche o integrazioni alla delibera n. 229/01 e al contenuto delle clausole contrattuali in essa definite.
3. Il terzo punto del dispositivo della delibera n. 126/04 impone agli esercenti un obbligo informativo esclusivamente nei confronti dei clienti finali il cui contratto attualmente in essere:
  - è stato stipulato a decorrere dal 1 gennaio 2003 in regime di mercato libero;
  - è un contratto alternativo a quello recante le condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità;
  - non risponde ai requisiti di cui all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale in quanto non sono riportate esplicitamente una o più clausole essenziali di cui all'articolo 11 medesimo.

L'obbligo in argomento non riguarda pertanto:

- i clienti che hanno stipulato in qualunque momento un contratto disciplinato dalle condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità;
- i clienti che a decorrere dal 1 gennaio 2003 hanno stipulato un contratto in regime di mercato libero in base a un modulo contrattuale che risponde ai requisiti di cui all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale in quanto sono esplicitamente riportate tutte le clausole essenziali di cui all'articolo 11 medesimo.

Resta fermo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale, i contratti per la vendita di gas liberamente predisposti dagli esercenti, cioè che prevedono condizioni di fornitura alternative a quelle stabilite dall'Autorità, devono contenere tutte le clausole essenziali elencate all'articolo 11, comma 11.1, del Codice di condotta commerciale medesimo.

4. Il Codice di condotta prevede che i contratti predisposti dagli esercenti contengano, tra l'altro, anche le condizioni economiche di fornitura del servizio, cioè le clausole che consentono la determinazione dei corrispettivi per il servizio, e le modalità per l'eventuale variazione o adeguamento automatico dei corrispettivi medesimi. La Nota informativa per il cliente finale illustra, sintetizzandolo, il contenuto del Codice di condotta commerciale, ed è stata predisposta utilizzando una terminologia più vicina al linguaggio comune. Il significato delle espressioni utilizzate nella Nota informativa deve pertanto essere ricondotto a quanto stabilito nel Codice di condotta.
5. Il Codice di condotta commerciale stabilisce che in occasione di ogni nuova proposta contrattuale e in ogni caso prima della conclusione del contratto il venditore deve informare il cliente, tra l'altro, circa le modalità e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto nonché, qualora l'impianto di utenza non sia allacciato alla rete, circa gli adempimenti a carico del cliente necessari per ottenere l'allacciamento e i relativi costi (articolo 10, comma 10.1, lettera f).  
In caso di clienti non ancora allacciati alla rete non è richiesto che il venditore fornisca al cliente le informazioni di dettaglio relative all'esecuzione del singolo allacciamento, che saranno oggetto del preventivo predisposto dall'impresa di distribuzione e trasmesso al cliente ai sensi delle norme in materia di qualità commerciale applicabili. E' richiesta invece la trasmissione delle informazioni di carattere generale riguardo le modalità attraverso le quali il cliente potrà ottenere l'allacciamento.
6. Il Codice di condotta commerciale stabilisce che i contratti predisposti dagli esercenti devono contenere, tra l'altro, anche l'indicazione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio (articolo 11, comma 11.1, lettera b, punto i).  
Con questa espressione deve intendersi l'indicazione della pressione di fornitura (bassa, media pressione) e, laddove siano resi disponibili dall'impresa distributrice, dei suoi valori di esercizio stabiliti per la rete di distribuzione; e l'indicazione della portata massima o della classe del contatore.
7. Il Codice di condotta commerciale prevede che i contratti predisposti dagli esercenti devono contenere, tra l'altro, anche l'indicazione della data di avvio dell'esecuzione del contratto (articolo 11, comma 11.1, lettera b), punto ii). Questo requisito comporta di norma l'indicazione in contratto del giorno di calendario a partire dal quale il cliente inizierà a ricevere la fornitura di gas per effetto del contratto medesimo.  
Nei casi in cui la data di avvio dell'esecuzione del contratto sia condizionata dall'espletamento di procedure o dal rispetto di termini oggetto di regolazione, l'indicazione richiesta dall'articolo 11, comma 11.1, lettera b), punto ii), del Codice di condotta commerciale può anche avvenire in modo indiretto, mediante l'indicazione di un criterio che consenta di determinare in modo certo il giorno di avvio dell'esecuzione del contratto (ad esempio, il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stato stipulato il contratto).
8. Il Codice di condotta commerciale stabilisce che nei contratti per la vendita di gas predisposti dagli esercenti devono essere indicate, tra l'altro, le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi (articolo 11, comma 11.1, lettera f).  
Con tale espressione deve intendersi l'indicazione dei diritti e delle facoltà di cui il

cliente gode in relazione alle procedure e agli esiti della verifica tecnica, anche per effetto delle norme rivolte al soggetto responsabile dell'attività di misura (a titolo di esempio, le garanzie di contraddittorio) volte a garantire qualità, trasparenza e correttezza della misurazione dei consumi e delle procedure di verifica tecnica.

\* termine così prorogato con delibera 4 novembre 2004, n. 191/04